

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 65/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 2013

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi all'energia che offrono un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e che presentano prestazioni di livelli molto diversi con funzionalità equivalenti.
- (2) Il consumo di energia elettrica dei forni elettrici rappresenta una parte considerevole della domanda totale di energia elettrica nell'Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico di tali apparecchi.
- (3) La direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico contiene disposizioni relative all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei forni elettrici per uso domestico ⁽²⁾.
- (4) Lo sviluppo tecnologico nel settore degli apparecchi di cottura domestici è stato rapido negli ultimi anni. Gli studi preparatori sulla progettazione ecocompatibile hanno dimostrato che i forni a gas e le cappe da cucina per uso domestico presentano un notevole potenziale di risparmio energetico. Al fine di garantire che le etichette energetiche forniscano incentivi dinamici ai fornitori per

migliorare ulteriormente l'efficienza energetica di tali apparecchi e per accelerare il passaggio del mercato a tecnologie efficienti sul piano energetico, è opportuno che la direttiva 2002/40/CE sia abrogata e siano fissate nuove disposizioni.

- (5) Le disposizioni del presente regolamento sono applicate ai forni a gas ed elettrici per uso domestico, anche quando integrati nelle cucine, e alle cappe da cucina elettriche per uso domestico.
- (6) È opportuno che il presente regolamento introduca una scala rivista di efficienza energetica da A⁺⁺⁺ a D per tutti i forni in questione, nonché una nuova scala di efficienza energetica da A a G con un «+» aggiunto al massimo della scala ogni due anni fino al raggiungimento della classe A⁺⁺⁺ per le cappe da cucina per uso domestico. È necessario che tali classi ulteriori siano aggiunte per accelerare la penetrazione sul mercato degli apparecchi ad alto rendimento.
- (7) L'effetto combinato delle disposizioni stabilite nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, in materia di specifiche di progettazione ecocompatibile per i forni, le piastre di cottura e le cappe da cucina per uso domestico ⁽³⁾ dovrebbe consentire un risparmio di energia primaria annuale di 27 PJ/a nel 2020, fino a raggiungere 60 PJ/a entro il 2030.
- (8) Il livello di potenza sonora di una cappa da cucina per uso domestico può costituire un elemento di rilievo per gli utilizzatori finali. È necessario che le informazioni relative ai livelli di potenza sonora siano incluse nelle etichette delle cappe da cucina per uso domestico, al fine di consentire agli utilizzatori finali di decidere con cognizione di causa.
- (9) Occorre che le informazioni fornite nelle rispettive etichette siano ottenute mediante procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili che tengano

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.

⁽³⁾ Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta.

